

Legge regionale 07 giugno 1976 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1977

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 11

Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.